



Oggetto: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (DD. L. n. 18/2020, n. 19/2020 e n. 23/2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar, 1 apr e 10 apr 2020, OPR n. 39/2020, n. 38/2020, n. 37/2020, n. 36/2020, n. 34/2020 e n. 33/2020 e DPGR n. 35/2020): proroga, rispettivamente sino al 31 ottobre 2020 e sino al 18 settembre 2020, dei termini temporali per lo svolgimento delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 e per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 e individuazione di misure operative per l'esercizio della proroga. Notifica del DDR n. 75 del 21 apr 2020.

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino - sedi territoriali di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza

All'Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo - sedi territoriali di Padova, Rovigo e Venezia

Ai Comandi/Servizi di Vigilanza Venatoria ed Ittica presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it

protocollo@pec.provincia.padova.it

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

polizia.provincia.vr@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Coordinamento della Vigilanza Venatoria Volontaria (ai sensi del comma 7, articolo 27 della

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



L. n. 157/1992) presso le Province del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia

LL. SS. a mezzo PEC:

provincia.belluno@pecveneto.it

protocollo@pec.provincia.padova.it

ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

polizia.provincia.vr@pecveneto.it

provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

poliziaprovinciale.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Al Comando Regionale CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri per il Veneto a mezzo PEC: fpd44108@pec.carabinieri.it

Alle Associazioni Venatorie Regionali:

- FEDERCACCIA Veneto

- ACV Associazione Cacciatori Veneti

- CONFAVI

- ARCICACCIA Veneto

- ITALCACCIA Veneto

- ANLC Ass Naz LIBERA CACCIA Veneto

- EPS Ente Produttori Selvaggina Veneto

- ENALCACCIA Veneto

LL. SS. a mezzo PEC:

fide.veneto@pec.it

anlcregioneveneto@pec.it

associazionecacciatoriveneti@pec.it

confavi@pec.it

rimax@pec.it

arcicacciaveneto@pec.it

epsveneto@confagricoltura.legalmail.it

tarcisio.defranceschi@postecert.it

- ANUU

a mezzo posta ordinaria:

via Padana Inferiore Ovest, 58

I-37045 Legnago VR

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



Alle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona,
e Vicenza

LL. SS. a mezzo PEC:

protocollo.prefbl@pec.interno.it
protocollo.prefpd@pec.interno.it
protocollo.prefro@pec.interno.it
protocollo.preftv@pec.interno.it
protocollo.prefve@pec.interno.it
protocollo.prefvr@pec.interno.it
protocollo.prefvi@pec.interno.it

Si provvede alla notifica, in allegato alla presente, del DDR n. 75 del 21 apr 2020, avente ad oggetto «Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (DD. L. n. 18/2020, n. 19/2020 e n. 23/2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar, 1 apr e 10 apr 2020, OPR n. 39/2020, n. 38/2020, n. 37/2020, n. 36/2020, n. 34/2020 e n. 33/2020 e DPGR n. 35/2020): proroga, rispettivamente sino al 31 ottobre 2020 e sino al 18 settembre 2020, dei termini temporali per lo svolgimento delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 e per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 e individuazione di misure operative per l'esercizio della proroga.», con cui si sono adottate le misure di seguito indicate:

«2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime a carattere straordinario di proroga, sino al 31 ott 2020, del termine temporale per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli Ambiti Territoriali di Caccia [di seguito «ATC»] e Comprensori Alpini di Caccia [di seguito «CA»] per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del vigente Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012 [di seguito «RdA PFVR 2007-2012»], approvato con L. R. n. 1 /2007 e come modificato ed integrato, da ultimo, con DGR n. 475 del 14 apr 2020;

3. di limitare l'applicazione del regime a carattere straordinario di proroga di cui al precedente punto 2 limitatamente agli ATC/CA per i quali - in prima applicazione delle misure, di emanazione governativa e regionale, di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale - le pertinenti assemblee non si siano potute tenere entro il termine

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



temporale del 28 feb 2020, come previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, dando atto che comunque tale termine temporale ha valore meramente ordinatorio;

4. di dare applicazione al regime a carattere straordinario di proroga di cui al precedente punto 2 nell'ambito delle disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:

4.1. l'assemblea per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, di cui al comma 3 del predetto articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, potrà svolgersi contestualmente all'assemblea per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 del predetto RdA PFVR 2007-2012;

4.2. in caso di convocazione unitaria dell'assemblea dei soci in riferimento all'approvazione sia del Bilancio di Previsione che del Rendiconto Finanziario, come previsto al precedente punto 4.1, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, alla votazione per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019 potranno essere ammessi a partecipare i soli soci dell'ATC/CA regolarmente iscritti per la pertinente stagione venatoria; tali soci potranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente rispetto al predetto punto posto all'ordine del giorno della riunione dell'assemblea;

4.3. nel caso di convocazione dell'assemblea secondo le previsioni di cui al precedente punto 4.1, ai soci dell'ATC/CA di cui al predetto punto 4.2, qualora la loro iscrizione al medesimo ATC/CA fosse limitata alla sola stagione venatoria pertinente al Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, non potrà essere consentito di partecipare con il proprio voto ad altri punti posti all'ordine del giorno della medesima assemblea;

4.4 il Presidente dell'ATC/CA è tenuto a garantire ampia ed esaustiva informazione delle disposizioni operative e procedurali previste dai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3 sia in sede di redazione della lettera di convocazione e formulazione dell'ordine del giorno dell'assemblea in parola che in sede di apertura dei lavori della stessa; nel verbale della seduta dovrà essere assicurata specifica ed adeguata menzione della puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni prescrittive previste dai precedenti punti 4.1, 4.2, 4.3 e dal presente punto 4.4;

5. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un ulteriore regime di proroga, a carattere straordinario, del termine temporale previsto per la restituzione del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2019/2020 [di seguito «TVR 2019/2020», come disposto dal comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione del regime straordinario di proroga del medesimo termine temporale disposto con DGR n. 322 del 17 mar 2020;

6. di fissare, in riferimento al regime di proroga a carattere straordinario di cui al precedente punto 5, il termine temporale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993 al 18 set 2020, dando atto che rispetto al predetto termine temporale operano le disposizioni recate, rispettivamente, dal predetto comma 6 dell'articolo 14 e dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35, della L. R. n. 50/1993, in riferimento al TVR 2019/2020;

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



7. di dare applicazione al regime a carattere straordinario di proroga di cui ai precedenti punti 5 e 6 nell'ambito delle disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:

7.1. la restituzione del TVR 2019/2020 potrà avvenire nell'ambito delle operazioni di distribuzione e ritiro del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2020/2021 [di seguito «TVR 2020/2021»];

7.2. le operazioni di restituzione del TVR 2019/2020 potranno essere realizzate anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei singoli detentori del medesimo TVR, da parte delle Associazioni Venatorie, degli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia e dei CA- Comprensori Alpini di Caccia o di altri soggetti formalmente delegati dal singolo cacciatore;

7.3. anche nel caso della procedura restituzione in forma cumulativa di cui al precedente punto 7.2, l'eventuale verificato inadempimento del termine temporale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993 - prorogato al 18 set 2020 per quanto disposto ai precedenti punti 5 e 6 - e la conseguente applicazione della sanzione prevista alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della medesima L. R. n. 50/1993 saranno attribuiti integralmente a carico del cacciatore titolare del medesimo TVR 2019/2020;

7.4. ai Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» è demandato il compito di assicurare ampia ed esaustiva informazione, nei confronti dell'utenza - unitamente alle azioni informative che dovranno essere realizzate da parte delle Associazioni Venatorie, dagli ATC e dai CA - in riferimento alle disposizioni operative e procedurali previste dai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3;

7.5. ai Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» è altresì demandato il compito di definire modalità gestionali ed operative finalizzate ad assicurare, al tempo stesso, il rispetto delle prescrizioni recate dai provvedimenti governativi e regionali sia nei confronti del personale dipendente che dell'utenza e la massima efficacia alle disposizioni operative di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3, disponendo:

- in generale, e ove fosse ancora necessario, una rimodulazione delle modalità di accesso dell'utenza per la restituzione del TVR 2019/2020, sia da parte dei singoli cacciatori che da parte di Associazioni Venatorie, ATC, CA ed altri eventuali soggetti delegati;

- in particolare, e con in riferimento alla restituzione del TVR 2019/2020 in forma cumulativa, una opportuna scansione temporale degli accessi, l'accesso in forma contingentata e l'accesso solo su appuntamento, da concordare preventivamente con la Struttura regionale;

8. di prevedere che il regime straordinario di proroga di cui al precedente punto 2 trova applicazione a decorrere dal 1 giu 2020, in quanto sino al 31 mag 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di proroga disposto con DDR 1 apr 2020, n. 57;

Area Sviluppo Economico

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494

agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



9. di prevedere che il regime straordinario di proroga di cui al precedente punto 1 trova applicazione a decorrere dal 1 mag 2020, in quanto sino al 30 apr 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di proroga disposto con DGR n. 322 del 17 mar 2020;

10. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

11. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento e nell'ambito del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale, all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale;».

Si chiede alle Strutture regionali in indirizzo, con cortese urgenza, di portare a conoscenza dei contenuti del predetto DDR gli Ambiti Territoriali di Caccia ed i Comprensori Alpini di Caccia.

Alle Associazioni Venatorie in indirizzo, per il tramite delle proprie articolazioni territoriali, si chiede, con cortese urgenza, di voler assicurare adeguata informazione e conoscenza del provvedimento complessivo in ambito provinciale e locale.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Cordiali saluti

Il Direttore
dr. Gianluca Fregolent

Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

*Responsabile del procedimento (L. n. 241/1990): Pagnani dr. agr. Paolo
Resp. PO Raccordo Attività Vigilanza Ittico-Venatoria e Agroalimentare
tel. +390412795665 mob. +393488938701 e-mail paolo.pagnani@regione.veneto.it
Referente pratica: _____ - tel. +39041279 _____ - e-mail _____@regione.veneto.it*

copia cartacea composta di 6 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da FREGOLENT GIANLUCA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia Tel. 041/2795419-5546 – Fax 041/2795494
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio X0WJEA



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. 75

del 21 apr 2020

OGGETTO: Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (DD. L. n. 18/2020, n. 19/2020 e n. 23/2020, n. 18, DDPCM 8 mar, 9 mar, 11 mar, 22 mar, 1 apr e 10 apr 2020, OPGR n. 39/2020, n. 38/2020, n. 37/2020, n. 36/2020, n. 34/2020 e n. 33/2020 e DPGR n. 35/2020): proroga, rispettivamente sino al 31 ottobre 2020 e sino al 18 settembre 2020, dei termini temporali per lo svolgimento delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 e per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 e individuazione di misure operative per l'esercizio della proroga.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Si dispone, ai fini di efficace e concreta attuazione alle misure ed alle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale, in riferimento alle misure di divieto allo spostamento di persone e per evitare il formarsi di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la proroga, rispettivamente sino al 31 ottobre 2020 e sino al 18 settembre 2020, dei termini temporali per lo svolgimento delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del bilancio consuntivo per l'esercizio 2019 e per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020 e l'individuazione di misure operative per l'esercizio della proroga.

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:

- articolo 14, comma 6 della L. R. n. 50/1993;
- articoli 21 e 23 della L. R. n. 50/1993;
- articolo 11 del Regolamento di Attuazione [di seguito «RdA PFVR 2007-2012»] del Piano Faunistico Venatorio 2007-2012 [di seguito «PFVR 2007-2012»], approvato con L. R. n. 1/2007 e come modificato ed integrato, da ultimo ed ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e dell'articolo 4, comma 1 della Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, con DGR n. 475 del 14 aprile 2020
- DGR n. 322 del 17 marzo 2020;
- DDR n. 213 del 11 ottobre 2019;

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri [DPCM] del 8 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale [GU] 8 marzo 2020, n. 59);
- DPCM 9 marzo 2020 (GU 9 marzo 2020, n. 62);
- DPCM 11 marzo 2020 (GU 11 marzo 2020, n. 64);
- DPCM 22 marzo 2020 (GU 22 marzo 2020, n. 76);
- DPCM 1 aprile 2020 (GU 2 aprile 2020, n. 88);
- DPCM 10 aprile 2020 (GU 11 aprile 2020, n. 97);
- Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28 marzo 2020;
- Decreto-Legge [D. L.] 17 marzo 2020, n. 18 (GU 17 marzo 2020, n. 70);
- D. L. 25 marzo 2020, n. 19 (GU 25 marzo 2020, n. 79);
- D. L. 8 aprile 2020, n. 23 (GU 8 aprile 2020, n. 94);

- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale prot. n. 557/PAS/U/003568 del 19 marzo 2020;
 - Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. 24542 – 24543 – 24544 – 24546 – 24547 – 24548 del 14 aprile 2020;

 - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale [OPGR] n. 33 del 20 marzo 2020 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto [BUR] 20 marzo 2020, n. 37);
 - OPGR n. 34 del 24 marzo 2020 (BUR 24 marzo 2020, n. 39);
 - OPGR n. 36 del 2 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);
 - OPGR n. 37 del 3 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);
 - OPGR n. 38 del 4 aprile 2020 (BUR 6 aprile 2020, n. 46);
 - OPGR n. 39 del 6 aprile 2020 (BUR 6 aprile 2020, n. 46);
 - OPGR n. 40 del 13 aprile 2020 (BUR 13 aprile 2020, n. 50);
 - Decreto del Presidente della Giunta Regionale [DPGR] n. 35 del 1 aprile 2020 (BUR 3 aprile 2020, n. 45);
-

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA

PREMESSO CHE con legge regionale 31 dic 2012, n. 54, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 4/2016, è stato delineato il nuovo assetto e modello organizzativo dell'Ente e **DATO ATTO** che, nell'ambito del quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di individuare, rispettivamente con DGR n. 435/2016, n. 802/2016 e n. 803/2016, le Aree di Coordinamento, le Direzioni regionali e le Unità Organizzative e che, con successive DGR, la Giunta regionale ha altresì disposto l'individuazione dei Direttori responsabili delle Aree, delle Direzioni e delle Unità Organizzative;

DATO ATTO altresì che, all'interno del predetto quadro organizzativo complessivo, la Giunta regionale ha disposto di adottare modifiche ed integrazioni al predetto assetto organizzativo, di cui, da ultimo, con DGR n. 1079/2019, con specifico riferimento, per la medesima DGR n. 1079/2019, al processo di riordino conseguente alla L. n. 56/2014 ed alle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e concernente le funzioni ed attribuzioni gestionali, operative ed amministrative in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993;

RICHIAMATE la DGR n. 1244/2019, con cui si è disposto di precisare che tutti i vari ambiti ed aspetti connessi al nuovo assetto organizzativo decorrono dal 1 ott 2019 e, in particolare, le disposizioni normative in ordine alla gestione della fase transitoria del riordino in parola previste dall'articolo 11 della L. R. n. 30/2018 e, a tal fine, quanto dispone il punto 23 della dianzi-richiamata DGR n. 1079/2019;

RICHIAMATO il DDR n. 213 del 11 ott 2019, con cui, in attuazione delle disposizioni recate al predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019, si è provveduto all'individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi in materia di caccia e pesca di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», e fatto specifico riferimento all'Allegato A al predetto DDR;

CONSIDERATO e VALUTATO che, a mente delle previsioni del predetto punto 23 della DGR n. 1079/2019 e di quanto disposto con il dianzi-richiamato DDR n. 213 del 11 ottobre 2019, compete quindi al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria

l'adozione di atti e provvedimenti aventi carattere e rilievo complessivo e generale e che, comunque, vadano ad esplicare la propria efficacia in un complessivo ambito regionale ovvero anche solo interprovinciale ma che comprenda sia l'Ambito Prealpino ed Alpino che l'Ambito Litoraneo;

VISTO che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gen 2020 è stato dichiarato, per la durata di mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in riferimento alla presenza, nel territorio nazionale, del virus COVID-19;

RICHIAMATI i DDPCM adottati in data 8, 9, 11 e 22 mar 2020, 1 e 10 apr 2020, con i quali sono state adottate - e via via modificate, adattate, coordinate ed integrate - una serie di misure operative e prescrittive, rivolte e destinate a tutta la popolazione ed al complessivo contesto territoriale nazionale, finalizzate al contenimento ed alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza a far data dal 8 mar 2020 e sino alla data del 3 mag 2020;

CONSIDERATO che tra queste misure e con la medesima estensione temporale, è previsto:

- un generale quadro di divieti e limitazioni allo spostamento di persone nel territorio, fatte salve deroghe per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, situazione di necessità e motivi di salute;
- il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico,

e che, a seguito dell'adozione del DPCM 22 mar 2020 e dei successivi DDPCM 1 e 10 apr 2020, sono state previste ulteriori misure in tal senso, concernenti il blocco, la sospensione o la limitazione di attività produttive e commerciali, il divieto allo spostamento al di fuori del comune di residenza (fatte salve le dianzi-indicate deroghe) oltre che la conferma del divieto di assembramento;

RICHIAMATI il Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», il D. L. 25 mar 2020, n. 19 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed il D. L. 8 apr 2020, n. 23 «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali», con cui, tra l'altro, è stata adottata e via via consolidata una cornice normativa ai fini di un assestamento, consolidamento e coordinamento, tra il livello nazionale e quello regionale, rispetto all'adozione delle misure di divieto/limitazione di cui trattasi;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020, n. 34 del 24 mar 2020, n. 36 del 2 apr 2020, n. 37 del 3 apr 2020, n. 38 del 4 apr 2020, n. 39 del 6 apr 2020, e n. 40 del 13 apr 2020, con cui sono state adottate disposizioni, prescrizioni e eventuali ulteriori limitazioni rispetto alle dianzi-richiamate misure di divieto/limitazione agli spostamenti e divieto assoluto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 35 del 1 apr 2020, con cui si è provveduto alla dichiarazione dello stato di crisi per il settore primario in relazione alle restrizioni derivate dal rischio sanitario COVID-19;

CONSIDERATO che, in sede di prima adozione dei provvedimenti, sia governativi e regionali concernenti il divieto/limitazione agli spostamenti di persone ed il divieto assoluto di ogni forma di assembramento tra persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ha provveduto ad una puntuale rilevazione per individuare quali, tra le attività in materia di pianificazione e gestione faunistico-venatoria, di tutela e protezione della fauna selvatica, di regolamentazione del prelievo venatorio e di controllo della fauna selvatica, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. n. 157/1992 ed alla L. R. n. 50/1993, per la loro modalità attuativa, oltre che in riferimento ad eventuali limitazioni/vincoli di natura temporale, dovessero essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o da assoggettare a diversa regolazione;

CONSIDERATO che, in esito a tale rilevazione, sono state tra l'altro individuate, quali attività e funzioni che dovevano essere oggetto di un diverso e straordinario regime di realizzazione e/o di diversa regolazione:

- il termine temporale previsto per la restituzione del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2019/2020 [di seguito «TVR 2019/2020»], fissato, quale termine avente valore perentorio, dal comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993, al 31 mar 2020, dando atto che l'eventuale inadempimento prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, come previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della medesima L. R. n. 50/1993;

- il termine temporale previsto per lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019 di Ambiti Territoriali di Caccia [di seguito «ATC»] e Comprensori Alpini di Caccia [di seguito «CA»], fissato, quale termine avente valore ordinario e non perentorio, dal comma 3 dell'articolo 11 del vigente Regolamento di Attuazione [di seguito «RdA PFVR 2007-2012»] del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012 [di seguito «PFVR 2007-2012»], al 28 feb 2020, e ciò in quanto:

- nel primo caso - restituzione del TVR 2019/2020 – si tratta di un adempimento che prevede, in un ristretto arco temporale tra il termine della stagione venatoria ed il termine temporale normativamente previsto per la restituzione del TVR, una rilevante quota di persone costrette a spostarsi in ambito sovracomunale e provinciale, anche nell'ipotesi di prevedere una consegna in forma cumulativa da parte di soggetti delegati (Associazioni Venatorie, ATC, CA e altri soggetti) e che - in ogni caso - si viene a concretizzare con situazioni di assembramento nelle Strutture regionali preposte alla ricezione dei tesserini venatori;

- nel secondo caso – assemblee di ATC/CA – in quanto eventi caratterizzati da spostamenti più o meno rilevanti di persone ma, soprattutto, dal loro assembramento in strutture non certo adeguate alle misure di distanziamento interpersonale oggi vigenti ed applicabili;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 322 del 17 mar 2020, avente ad oggetto «*Proroga del termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria 2019/2020.*», con cui si è disposto di prorogare al 30 aprile 2020 ed in riferimento alla stagione venatoria 2019/2020, il termine temporale per la restituzione del tesserino venatorio previsto dal comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993 oltre che di demandare a successivi provvedimenti l'eventuale necessità di individuare un nuovo termine temporale rispetto a quello dianzi-indicato qualora l'evolversi della situazione imponesse nuovi provvedimenti governativi in modifica della data del 3 aprile 2020 sin qui individuata con i DPCM 8 e 9 marzo 2020;

RICHIAMATO il DDR n. 57 del 1 apr 2020, avente ad oggetto «*Attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale (Decreto-Legge 17 mar 2020, n. 18, DPCM 8 mar 2020, 9 mar 2020, 11 mar 2020 e 22 mar 2020 e Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 mar 2020): proroga dei termini temporali per l'iscrizione agli Ambiti Territoriali di Caccia – ATC e Comprensori Alpini di Caccia – CA per le province di Treviso, Verona e Vicenza, per il rilascio di autorizzazione all'appostamento di caccia e per la convocazione delle assemblee di ATC e CA.*» con cui si è disposto, tra l'altro, di prorogare, sino al 31 mag 2020, il termine ultimo per la convocazione delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019 ed in ordine alla stagione venatoria 2019/2020, in riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3 del RdA PFVR 2007-2012, dando atto che il regime di proroga in parola è e rimane soggetto ad eventuali ulteriori variazioni in funzione dell'evolversi della situazione complessiva ed in ragione di modifiche complessive e di dettaglio dei provvedimenti governativi e regionali in materia di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19;

RICHIAMATI, da ultimo ed in quanto vigenti ed applicabili i provvedimenti governativi e regionali di seguito indicati:

- il DPCM 10 apr 2020;

- l'OPGR n. 40 del 13 apr 2020,

e rilevato che gli stessi reiterano, con le opportune disposizioni di reciproca competenza, coordinamento ed integrazione, i regimi di divieto/limitazione allo spostamento delle persone e di divieto di assembramento

di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico, con decorrenza dal 14 apr 2020 e sino al 3 mag 2020 compreso;

VALUTATA, quindi, le necessità di procedere, con urgenza, ad aggiornare, adattare e coordinare il regime di specifiche proroghe a carattere straordinario di cui alla DGR n. 322/2020 ed al DDR n. 47/2020 come dianzi-evidenziato, al fine di implementare tali proroghe nell'ambito del nuovo quadro temporale complessivo - 14 apr – 3 mag 2020 – come previsto, da ultimo, con DPCM 10 apr 2020 e OPR n. 40 del 13 apr 2020;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la dianzi-indicata data finale del 3 mag 2020, qualora anche trovasse conferma come termine ultimo, costituisce di fatto solo la possibile conclusione di una fase di maggiore criticità, e quindi di attenzione, rispetto alle problematiche connesse e derivanti dalla presenza e diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale in generale e regionale, verso una serie di fasi successive nelle quali si potrà procedere, con gradualità e con la rigorosa applicazione del principio di precauzione, ad un progressivo ripristino delle normali condizioni sanitarie, sociali ed economiche, in un percorso che, evidentemente, non può che essere orientato ad una attenta gradualità e quindi all'individuazione di azioni urgenti e prioritarie di mitigazione o, se possibile, revoca delle limitazioni e delle prescrizioni oggi e sino al 3 mag 2020 pienamente applicabili;

VALUTATO che, in questo nuovo contesto di possibile ed auspicata prospettiva positiva, sarà necessario individuare criteri ed elementi di urgenza, indifferibilità o comunque di priorità rispetto ad attività e contesti operativi che - necessariamente - possono o devono beneficiare per primi di mitigazioni, rimodulazione o revoca di misure limitative quali quelle in parola;

VALUTATO altresì che, e sempre in riferimento a questa possibile ed auspicata prospettiva di miglioramento della situazione, un ulteriore sforzo deve essere rivolto nella direzione di individuare misure operative, procedurali ed attuative tali che, anche in un contesto di progressiva attenuazione - sino alla possibile revoca - di divieti e limitazioni, i comportamenti e gli approcci debbano rimanere orientati alla definizione di percorsi e modelli operativi che, per quanto possibile ad invarianza di esito e risultato, consentano di annullare o perlomeno minimizzare i rischi legati ad un possibile riemergere delle problematiche connesse e derivanti dalla presenza e diffusione del COVID-19;

VALUTATO che né la restituzione del TVR 2019/2020 né, tantomeno, lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione del Rendiconto Consuntiva 2019 di ATC e CA costituiscono e rappresentano elementi di criticità rispetto a prossime e future attività di carattere pianificatorio, gestionale ed amministrativo nell'ambito delle attività normate dalla L. n. 157/1992 e dalla L. R. n. 50/1993 e **RITENUTO**, pertanto, che un necessario intervento di ulteriore estensione del regime di proroga a carattere straordinario da applicare alle medesime procedure può fare riferimento ad un ampio, ma comunque definito, intervallo temporale;

VALUTATO altresì che sia la restituzione del TVR 2019/2020 che lo svolgimento delle assemblee per l'approvazione del Rendiconto Consuntiva 2019 di ATC e CA costituiscono procedure che ben possono beneficiare, ad invarianza di esito e risultato, di un processo di abbinamento, unificazione e coordinamento procedurale con altre attività analoghe alle stesse, e **RITENUTO**, pertanto, di poter procedere in tale direzione, in ragione del fatto che, aggregando, unificando e coordinando, sotto un'unica scadenza temporale, più procedimenti che prevedono l'eventualità di spostamento di e di assembramento di persone, si vengono a ridurre significativamente i possibili rischi connessi a tali spostamenti ed assembramenti, ad invarianza di esito e di risultato rispetto alla procedura di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nel caso specifico della restituzione del TVR, già da tempo una quota consistente e prevalente dei tesserini è oggetto di restituzione in forma cumulativa da parte delle Associazioni Venatorie, degli ATC, dei CA e di altri soggetti formalmente delegati dai cacciatori e che, quindi, da un lato, una

possibile incentivazione di tale forma di restituzione cumulativa e dall'altro la opportunità di prevedere, per tale specifica forma di utenza, modalità di apertura al pubblico e di contingentamento degli accessi presso le Strutture regionali competenti, anche attraverso una incentivazione della modalità di accesso su appuntamento, modalità che peraltro è oggetto di una specifica attenzione ed incentivazione nell'ambito dei provvedimenti normativi, governativi e regionali connessi alla gestione dell'emergenza COVID-19 nonché oggetto di specifiche disposizioni emanate dal Governo/Dipartimento della Funzione Pubblica e, in ambito interno all'Ente, da parte della Direzione Organizzazione e Personale;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno affiancare ad un'ulteriore estensione della proroga temporale per la restituzione del TVR 2019/2020 e dello svolgimento delle assemblee di ATC e CA per l'approvazione del Rendiconto Finanziario 2019 ulteriori misure finalizzate all'aggregazione ed unificazione dei predetti adempimenti ad altri ad essi analoghi, nonché di interventi sul fronte organizzativo e di accesso dell'utenza atti a limitare nella misura più ampia possibile l'assembramento di persone;

RITENUTO, infine, necessario, prevedere ulteriori misure destinate a garantire:

- nell'ambito delle assemblee di ATC e CA in riferimento all'approvazione del Rendiconto Finanziario 2019, il rispetto della effettiva valenza e vigenza dell'iscrizione;
- in riferimento alla restituzione del TVR 2019/2020, l'individuazione dell'unica e presunta responsabilità, nel caso di verificato inadempimento rispetto alla restituzione in parola, in capo al cacciatore titolare del relativo TVR;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere con urgenza a disporre quanto di seguito indicato:

- un regime a carattere straordinario di proroga, sino al 31 ott 2020, del termine temporale per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli Ambiti Territoriali di Caccia [di seguito «ATC»] e Comprensori Alpini di Caccia [di seguito «CA»] per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del vigente Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012 [di seguito «RdA PFVR 2007-2012»], approvato con L. R. n. 1 /2007 e come modificato ed integrato, da ultimo, con DGR n. 475 del 14 apr 2020;
- l'applicazione del predetto regime a carattere straordinario di proroga limitatamente agli ATC/CA per i quali - in prima applicazione delle misure, di emanazione governativa e regionale, di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale - le pertinenti assemblee non si siano potute tenere entro il termine temporale del 28 feb 2020, come previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, dando atto che comunque tale termine temporale ha valore meramente ordinatorio;
- l'applicazione del predetto regime a carattere straordinario di proroga secondo le disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:
- l'assemblea per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, di cui al comma 3 del predetto articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, potrà svolgersi contestualmente all'assemblea per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 del predetto RdA PFVR 2007-2012;
- in caso di convocazione unitaria dell'assemblea dei soci in riferimento all'approvazione sia del Bilancio di Previsione che del Rendiconto Finanziario, come previsto al precedente capoverso, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, alla votazione per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019 potranno essere ammessi a partecipare i soli soci dell'ATC/CA regolarmente iscritti per la pertinente stagione venatoria; tali soci potranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente rispetto al predetto punto posto all'ordine del giorno della riunione dell'assemblea;
- inoltre, nel caso di convocazione dell'assemblea congiunta come dianzi-indicato, ai soci dell'ATC/CA di cui al precedente capoverso, qualora la loro iscrizione al medesimo ATC/CA fosse limitata alla sola stagione venatoria pertinente al Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, non potrà essere consentito di partecipare con il proprio voto ad altri punti posti all'ordine del giorno della medesima assemblea;

- ciascun Presidente di ATC/CA è tenuto a garantire ampia ed esaustiva informazione delle disposizioni operative e procedurali previste dai precedenti capoversi sia in sede di redazione della lettera di convocazione e formulazione dell'ordine del giorno dell'assemblea in parola che in sede di apertura dei lavori della stessa; nel verbale della seduta dovrà essere assicurata specifica ed adeguata menzione della puntuale e scrupolosa osservanza delle predette disposizioni prescrittive;
- un ulteriore regime di proroga, a carattere straordinario, del termine temporale previsto per la restituzione del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2019/2020 [di seguito «TVR 2019/2020», come disposto dal comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione del regime straordinario di proroga del medesimo termine temporale disposto con DGR n. 322 del 17 mar 2020, individuando il termine temporale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993 al 18 set 2020, dando atto che rispetto al predetto termine temporale operano le disposizioni recate, rispettivamente, dal predetto comma 6 dell'articolo 14 e dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35, della L. R. n. 50/1993, in riferimento al TVR 2019/2020;
- l'applicazione del predetto regime a carattere straordinario di proroga secondo le disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:
 - la restituzione del TVR 2019/2020 potrà avvenire nell'ambito delle operazioni di distribuzione e ritiro del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2020/2021 [di seguito «TVR 2020/2021»];
 - le operazioni di restituzione del TVR 2019/2020 potranno essere realizzate anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei singoli detentori del medesimo TVR, da parte delle Associazioni Venatorie, degli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia e dei CA- Comprensori Alpini di Caccia o di altri soggetti formalmente delegati dal singolo cacciatore;
 - anche nel caso della procedura di restituzione in forma cumulativa di cui al precedente capoverso, l'eventuale verificato inadempimento del termine temporale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993 - come prorogato al 18 set 2020 - e la conseguente applicazione della sanzione prevista alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della medesima L. R. n. 50/1993 saranno attribuiti integralmente a carico del cacciatore titolare del medesimo TVR 2019/2020;

RITENUTO, altresì, necessario, al fine di garantire massima efficacia alle misure dianzi-indicate, provvedere con urgenza a disporre che ai Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» è demandato il compito di assicurare ampia ed esaustiva informazione, nei confronti dell'utenza - unitamente alle azioni informative che dovranno essere realizzate da parte delle Associazioni Venatorie, dagli ATC e dai CA - in riferimento alle disposizioni operative e procedurali previste per la procedura di restituzione del TVR 2019/2020; ai medesimi Direttori è altresì demandato il compito di definire modalità gestionali ed operative finalizzate ad assicurare, al tempo stesso, il rispetto delle prescrizioni recate dai provvedimenti governativi e regionali sia nei confronti del personale dipendente che dell'utenza e la massima efficacia alle disposizioni operative dianzi-indicate, disponendo - in generale, e ove fosse ancora necessario, una rimodulazione delle modalità di accesso dell'utenza per la restituzione del TVR 2019/2020, sia da parte dei singoli cacciatori che da parte di Associazioni Venatorie, ATC, CA ed altri eventuali soggetti delegati; in particolare, e con in riferimento alla restituzione del TVR 2019/2020 in forma cumulativa, una opportuna scansione temporale degli accessi, l'accesso in forma contingentata e l'accesso solo su appuntamento, da concordare preventivamente con la Struttura regionale;

RITENUTO, inoltre, di prevedere:

- che il regime straordinario di proroga previsto per le assemblee di approvazione del Rendiconto Finanziario 2019 trova applicazione a decorrere dal 1 giu 2020, in quanto sino al 31 mag 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di proroga disposto con DDR 1 apr 2020, n. 57;
 - che il regime straordinario di proroga per la restituzione del TVR 2019/2020 trova applicazione a decorrere dal 1 mag 2020, in quanto sino al 30 apr 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di proroga disposto con DGR n. 322 del 17 mar 2020;
- e di provvedere, a seguito dell'adozione del presente provvedimento:

- all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;
- all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale, in ragione del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale;

Tutto ciò premesso,

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.*»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «*Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.*»

RICHIAMATO in particolare, quanto prevedono le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis, 3 e 4 dell'articolo 18 della medesima L. R. n. 50/1993;

VISTA la L. R. 31 dicembre 2012, n. 54 «*Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto»*»;

VISTO il Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «*Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "statuto del veneto" e sue successive modificazioni.*»;

RICHIAMATA la DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «*Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo.*»;

RICHIAMATA la DGR n. 1244 del 20 agosto 2019 «*DGR n. 1079 del 30 luglio 2019 «Funzioni non fondamentali - in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura - delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25". Definizione del modello organizzativo.*» *Precisazioni.*»;

RICHIAMATA la DGR n. 357 del 26 marzo 2019 «*Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.*»;

VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, come modificato con D. Lgs. n.126 del 10 agosto 2014, e, in particolare, l'Allegato 4.2;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «*Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione*»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44 «*Collegato alla legge di stabilità regionale 2020*»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 45 «*Legge di stabilità regionale 2020*»;

VISTA la Legge regionale 25 novembre 2019, n. 46 «*Bilancio di previsione 2020-2022*»;

VISTA la DGR n. 1716 del 29 novembre 2019 «*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022*»;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 «*Bilancio finanziario e gestionale 2020*»;

VISTA la DGR n. 30 del 21 gennaio 2020 «*Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020-2022*»;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale,

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un regime a carattere straordinario di proroga, sino al 31 ott 2020, del termine temporale per la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli Ambiti Territoriali di Caccia [di seguito «ATC»] e Comprensori Alpini di Caccia [di seguito «CA»] per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 del vigente Regolamento di Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2007-2012 [di seguito «RdA PFVR 2007-2012»], approvato con L. R. n. 1 /2007 e come modificato ed integrato, da ultimo, con DGR n. 475 del 14 apr 2020;
3. di limitare l'applicazione del regime a carattere straordinario di proroga di cui al precedente punto 2 limitatamente agli ATC/CA per i quali - in prima applicazione delle misure, di emanazione governativa e regionale, di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale - le pertinenti assemblee non si siano potute tenere entro il termine temporale del 28 feb 2020, come previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, dando atto che comunque tale termine temporale ha valore meramente ordinatorio;
4. di dare applicazione al regime a carattere straordinario di proroga di cui al precedente punto 2 nell'ambito delle disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:
 - 4.1. l'assemblea per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, di cui al comma 3 del predetto articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, potrà svolgersi contestualmente all'assemblea per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio successivo, di cui al comma 2 del medesimo articolo 11 del predetto RdA PFVR 2007-2012;
 - 4.2. in caso di convocazione unitaria dell'assemblea dei soci in riferimento all'approvazione sia del Bilancio di Previsione che del Rendiconto Finanziario, come previsto al precedente punto 4.1, ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 del vigente RdA PFVR 2007-2012, alla votazione per l'approvazione del Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019 potranno essere ammessi a partecipare i soli soci dell'ATC/CA regolarmente iscritti per la pertinente stagione venatoria; tali soci potranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente rispetto al predetto punto posto all'ordine del giorno della riunione dell'assemblea;
 - 4.3. nel caso di convocazione dell'assemblea secondo le previsioni di cui al precedente punto 4.1, ai soci dell'ATC/CA di cui al predetto punto 4.2, qualora la loro iscrizione al medesimo ATC/CA fosse limitata alla sola stagione venatoria pertinente al Rendiconto Finanziario per l'esercizio 2019, non potrà essere consentito di partecipare con il proprio voto ad altri punti posti all'ordine del giorno della medesima assemblea;
 - 4.4 il Presidente dell'ATC/CA è tenuto a garantire ampia ed esaustiva informazione delle disposizioni operative e procedurali previste dai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3 sia in sede di redazione della lettera di convocazione e formulazione dell'ordine del giorno dell'assemblea in parola che in sede di apertura dei lavori della stessa; nel verbale della seduta dovrà essere assicurata specifica ed adeguata menzione della puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni prescrittive previste dai precedenti punti 4.1, 4.2, 4.3 e dal presente punto 4.4;
5. di disporre, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, un ulteriore regime di proroga, a carattere straordinario, del termine temporale previsto per la restituzione del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2019/2020 [di seguito «TVR 2019/2020»], come

disposto dal comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993, in prosecuzione del regime straordinario di proroga del medesimo termine temporale disposto con DGR n. 322 del 17 mar 2020;

6. di fissare, in riferimento al regime di proroga a carattere straordinario di cui al precedente punto 5, il termine temporale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993 al 18 set 2020, dando atto che rispetto al predetto termine temporale operano le disposizioni recate, rispettivamente, dal predetto comma 6 dell'articolo 14 e dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35, della L. R. n. 50/1993, in riferimento al TVR 2019/2020;

7. di dare applicazione al regime a carattere straordinario di proroga di cui ai precedenti punto 5 e 6 nell'ambito delle disposizioni operative e procedurali di seguito indicate:

7.1. la restituzione del TVR 2019/2020 potrà avvenire nell'ambito delle operazioni di distribuzione e ritiro del Tesserino Venatorio Regionale per la stagione venatoria 2020/2021 [di seguito «TVR 2020/2021»];

7.2. le operazioni di restituzione del TVR 2019/2020 potranno essere realizzate anche in forma cumulativa, in nome e per conto dei singoli detentori del medesimo TVR, da parte delle Associazioni Venatorie, degli ATC – Ambiti Territoriali di Caccia e dei CA- Comprensori Alpini di Caccia o di altri soggetti formalmente delegati dal singolo cacciatore;

7.3. anche nel caso della procedura restituzione in forma cumulativa di cui al precedente punto 7.2, l'eventuale verificato inadempimento del termine temporale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della L. R. n. 50/1993 - prorogato al 18 set 2020 per quanto disposto ai precedenti punti 5 e 6 - e la conseguente applicazione della sanzione prevista alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 35 della medesima L. R. n. 50/1993 saranno attribuiti integralmente a carico del cacciatore titolare del medesimo TVR 2019/2020;

7.4. ai Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» è demandato il compito di assicurare ampia ed esaustiva informazione, nei confronti dell'utenza - unitamente alle azioni informative che dovranno essere realizzate da parte delle Associazioni Venatorie, dagli ATC e dai CA - in riferimento alle disposizioni operative e procedurali previste dai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3;

7.5. ai Direttori delle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo» è altresì demandato il compito di definire modalità gestionali ed operative finalizzate ad assicurare, al tempo stesso, il rispetto delle prescrizioni recate dai provvedimenti governativi e regionali sia nei confronti del personale dipendente che dell'utenza e la massima efficacia alle disposizioni operative di cui ai precedenti punti 7.1, 7.2 e 7.3, disponendo:

- in generale, e ove fosse ancora necessario, una rimodulazione delle modalità di accesso dell'utenza per la restituzione del TVR 2019/2020, sia da parte dei singoli cacciatori che da parte di Associazioni Venatorie, ATC, CA ed altri eventuali soggetti delegati;

- in particolare, e con in riferimento alla restituzione del TVR 2019/2020 in forma cumulativa, una opportuna scansione temporale degli accessi, l'accesso in forma contingentata e l'accesso solo su appuntamento, da concordare preventivamente con la Struttura regionale;

8. di prevedere che il regime straordinario di proroga di cui al precedente punto 2 trova applicazione a decorrere dal 1 giu 2020, in quanto sino al 31 mag 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di proroga disposto con DDR 1 apr 2020, n. 57;

9. di prevedere che il regime straordinario di proroga di cui al precedente punto 1 trova applicazione a decorrere dal 1 mag 2020, in quanto sino al 30 apr 2020 rimane ancora applicabile il regime straordinario di proroga disposto con DGR n. 322 del 17 mar 2020;

10. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento, all'immediata notifica dello stesso alle Unità Organizzative «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino ed Alpino» e «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo», ai Corpi/Servizi di

Vigilanza Venatoria presso le province e la Città metropolitana di Venezia ed alle Associazioni Venatorie regionali;

11. di provvedere, a seguito di adozione del presente provvedimento e nell'ambito del ruolo e delle funzioni svolte dalle strutture governative territoriali in materia di attività di contrasto e contenimento alla diffusione del virus COVID-19 nel territorio regionale, all'immediata notifica dello stesso agli Uffici Territoriali di Governo/Prefetture del territorio regionale;

12. di dare atto che, in ragione di quanto disposto ai precedenti punti da 2 ad 11 compreso, l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;

13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile alternativamente il ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 o il ricorso al T. A. R. per il Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE
f.to - dr. Gianluca FREGOLENT -